

Quesito posto con nota in data 1° settembre 2005 dal dott. ..., giudice del Tribunale di ..., volto a conoscere se sia applicabile ai magistrati ordinari la normativa di cui al R.d. 16 maggio 1932, n. 819 in tema di nomina ad Ufficiale della riserva speciale delle Forze armate.

(Risposta a quesito del 21 dicembre 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 dicembre 2006, ha approvato la seguente delibera:

«1. La presente pratica trae origine da una nota del dott. ..., giudice del Tribunale di ..., con la quale chiedere di conoscere se sia applicabile ai magistrati ordinari la normativa di cui al R.d. 16 maggio 1932, n. 819 in tema di nomina ad Ufficiale della riserva speciale delle Forze Armate, prospettando la disciplina la possibilità della nomina in casi ed occasioni nei quali sia necessario avvalersi di una specifica competenza professionale, con aspettativa per tempi limitati.

L'esame della questione, per il quale è stato richiesto parere all'Ufficio studi reso in data 5 ottobre 2006, n. 269/2006, non può che prendere le mosse dalla lettura delle disposizioni richiamate dallo stesso istante, nonché di quelle ad esse collegate, da porsi in raffronto con quelle dettate in materia di incompatibilità, oltre che con le circolari consiliari in materia di incarichi extragiudiziari.

2. Viene preliminarmente in rilievo la legge 10 aprile 1954 n.113, che disciplina lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, la quale individua tra le altre le categorie degli ufficiali di complemento, degli ufficiali della riserva e degli ufficiali della riserva di complemento.

Per i primi sussistono gli obblighi stabiliti dall'art. 59 l.cit. e cioè, oltre a quello di prestare un servizio non superiore a quindici mesi (che sostituiva la ferma obbligatoria), quello di rispondere alle chiamate anche per speciali esigenze e particolari condizioni, nonché di frequentare i corsi di addestramento prescritti per le Forze Armate.

Per raggiunti limiti d'età, indicati nella tabella n. 4, allegata alla legge in questione, gli ufficiali di complemento transitano nella categoria degli ufficiali della riserva ed hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. Per altri motivi stabiliti dalla legge n. 113/1954 - cessazione a domanda o d'autorità - gli ufficiali di complemento transitano nella categoria degli ufficiali della riserva di complemento, i quali hanno al pari degli ufficiali della riserva obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

Il D.lgs. 8 maggio 2001 n. 215, contenente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000 n.331, ha istituito all'art. 25 le forze di completamento, di cui fanno parte, ai sensi del D.M. 15 novembre 2004, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali ausiliari (ex art. 21, 1° comma, D.lgs.215/2001) e gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'art. 4 R.D. 819/1932, che sono appunto quelli oggetto della richiesta avanzata nel quesito del dott. ... e che il comma 6° del cit. art. 25 richiama espressamente con riferimento ai requisiti ed alle modalità di nomina.

In particolare, l'art. 4 del R.D. 819/1932 prevede che possa essere conferito, senza concorso, il grado di capitano di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai cittadini muniti di titolo superiore a quelli prescritti per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i quali, godano di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della regia marina. In base a quanto disposto dall'art. 31 del D. lgs 30 dicembre 1997 n. 490 e dall'art. 22, D.lgs 5 ottobre 2000, n. 298 la disposizione in esame trova applicazione anche per Esercito e Carabinieri.

La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi del regio decreto n. 819/1932 (art. 4), come modificato dal Decreto legislativo n. 490/1997 (art.31) e dal D.lgs 298/2000 (art. 22), avverrebbe - come sopra esposto - a seguito dell'emanazione di provvedimenti aventi lo scopo di riordinare le Forze di completamento dell'esercito con la predisposizione di un bacino di personale (sia uomini sia donne) in possesso di particolari professionalità di interesse per la forza armata, non compiutamente disponibili nell'ambito della stessa.

Per il personale tratto direttamente dall'ambito civile, la nomina è senza concorso e previa “sottoscrizione della disponibilità al richiamo alle armi sul territorio nazionale ovvero all'estero”. I richiami di detto personale risultano finalizzati a soddisfare specifiche esigenze di Forza Armata e prevedono periodi di durata variabile.

3. Da tutto questo si desume la sostanziale assimilazione della nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 4 del R.D. n. 819/1932 rispetto a quella di ufficiale di complemento con l'appartenenza alle forze di completamento, in considerazione della previsione degli obblighi stabiliti per questa categoria e i transiti stabiliti nella riserva; dunque resta il dato fattuale dell'assoluta identità degli obblighi previsti dalla legge per l'ufficiale nominato ai sensi del R.D. 819/1932 rispetto agli ufficiali di complemento nominati per concorso.

D'altra parte il trattamento delle due figure non potrà che essere omologo: tra chi la qualifica di ufficiale di complemento l'ha acquisita volontariamente, previa partecipazione ad un concorso, e chi questa qualifica la volesse ottenere senza concorso, per meriti speciali. La nomina ad ufficiale di complemento per concorso, infatti, è pur sempre basata su una domanda volontaria; il fatto che la ferma quale ufficiale di complemento equivalga al periodo di leva obbligatoria costituisce solo un effetto, che mantiene inalterata la volontarietà della richiesta. Del resto l'assolvimento della leva obbligatoria non ha mai impedito la partecipazione al concorso per ufficiale di complemento, salvo lo svolgimento di un periodo di ferma, previsto dalla legge, per l'acquisizione di tale qualifica.

4. Passando all'esame della normativa in punto di incompatibilità, la disposizione di cui all'art. 16 dell'Ord. giud., non modificata dalle disposizioni contenute nei decreti legislativi emessi in attuazione della legge delega n. 150/05, stabilisce che: “i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione”; inoltre i magistrati, “salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. In quest'ultimo caso, peraltro, possono assumere le sole funzioni di arbitro unico e/o di presidente del collegio arbitrale esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063”.

In sede di normazione secondaria, cui l'Ordinamento giudiziario in tema di autorizzazione di incarichi extragiudiziari rinvia quanto alla previsione contenuta nel II comma dell'art. 16 (giacché per i casi di cui al I comma si tratta unicamente di prendere atto di un divieto di legge), la circolare n. prot. 15207 del 16 dicembre 1987, da ultimo modificata con delibera del 12 ottobre 2005, nell'affermare i principi fondamentali in materia di incarichi extragiudiziari, prevede che l'intervento sia volto, in considerazione dei valori costituzionali, ad assistere - da un lato - l'espletamento dei diritti della personalità dei magistrati - dall'altro - l'indipendente esercizio della funzione giudiziaria, oltre alla necessità che gli incarichi stessi non interferiscano con lo svolgimento del lavoro d'ufficio.

5. L'inserimento determinato dalla nomina di ufficiale della riserva speciale delle FF.AA., che consiste nel fatto di essere attività, relativamente ai periodi di richiamo, funzionale a specifiche esigenze di Forza Armata, sembrerebbe determinare l'inquadrabilità del rapporto de quo nella nozione di incarico non soggetto ad autorizzazione, in ragione dell'eventualità, oltre che dell'occasionalità e variabilità dei richiami che esso può comportare.

Premesso che l'esame della normativa relativa alle discipline delle incompatibilità con riferimento a quella riguardante la riserva delle Forze Armate induce a ritenere che il conferimento del grado di capitano, di per sé, non comporta problemi di compatibilità in quanto oltre a non risultare retribuito,

costituisce predisposizione di un bacino di personale in possesso di particolari professionalità di interesse per la forza armata, non compiutamente disponibili nell'ambito della stessa, la non necessità della autorizzazione è desumibile dal fatto che si tratta di attribuzione di una qualifica, dalla quale discendono degli obblighi, meramente eventuali, come il rispondere alle chiamate per speciali esigenze e particolari condizioni, nonchè il frequentare i corsi di addestramento prescritti, che vanno considerati quali effetti della qualificazione medesima.

Proprio per tale ragione cosa diversa rispetto alla qualifica appare essere la disciplina dei periodi di richiamo, per i quali dovrà essere prevista, di volta in volta, la riconducibilità alla disciplina del congedo ovvero dell'aspettativa, a seconda del concreto svolgersi del rapporto stesso, trattandosi di assolvimento di attività richiesta al riservista finalizzata alla soddisfazione delle esigenze della Forza Armata e dunque per un preminente interesse dello Stato. D'altra parte lo stesso O.g. all'art. 203 già prevede una forma di aspettativa per motivi militari.

Tutto ciò premesso, il Consiglio superiore della magistratura facendo proprio il parere espresso dalla Commissione

delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui sopra.»